Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 102° — Numero 53

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Mercoledì, 1° marzo 1961 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TEL. 650-139 650 841 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA — TEL. 841-089 848-184 841-737 885 144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
(Esclusi quelli recanti le norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori).
Annuo L. **13.390** - Semestrale L. **7.380** - Trimestrale L. **4.020** - Un fascicolo L. **60** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

AI SUPPLEMENTI ORDINARI CONTENENTI LE NORME SUL TRATTAMENTO ECONOMICO E NORMATIVO DEI LAVORATORI
Annuo L. **12.030** - Semestrale L. **6.520** - Trimestrale L. **3.510**

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **10.020** - Semestrale L. **5.520** - Trimestrale L. **3.010** - Un fascicolo L. **50** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo
Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di Provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1961

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 26 gennaio 1961, n. 29.

Norme per la disciplina della riscossione dei carichi in materia di tasse e di imposte indirette sugli affari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sulle somme dovute all'Erario per tasse e imposte indirette sugli affari si applicano gli interessi moratori nella misura semestrale del tre per cento da computarsi per ogni semestre compiuto.

Art. 2.

Gli interessi si computano a decorrere dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile ai sensi delle vigenti disposizioni.

Art. 3.

In caso di omissione di formalità o di omessa autotassazione, o di insufficiente o mancata denuncia, gli interessi si computano dal giorno in cui la tassa o l'imposta sarebbe stata dovuta se la formalità fosse stata eseguita o l'autotassazione effettuata o la denuncia presentata in forma completa e fedele.

Art. 4.

Gli interessi sono dovuti indipendentemente dall'applicazione di ogni penalità o soprattassa prevista dalle singole leggi tributarie.

Art. 5.

Sulle somme pagate per tasse e imposte indirette sugli affari e ritenute non dovute a seguito di provvedimento in sede amministrativa o giudiziaria spettano al contribuente gli interessi di mora nella misura di cui al precedente articolo 1 a decorrere dalla data della domanda di rimborso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 26 gennaio 1961

GRONCHI

FANFANI — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1961, n. 30.

Estensione della legge 15 maggio 1954, n. 277, contenente norme sull'adeguamento di pensioni ordinarie al personale civile e militare dello Stato, agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno preso parte alla guerra 1915-18.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Agli ufficiali delle Forze armate dello Stato che durante la guerra 1915-18 siano stati regolarmente investiti dell'incarico titolare del grado superiore o delle funzioni organicamente devolute a detto grado e che per tale circostanza abbiano percepito lo stipendio del grado superiore, è esteso l'articolo 1 della legge 15 maggio 1954, n. 277.

Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1959.

Art. 3.

All'onere di lire 9.600.000 derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1960-61, sarà fatto fronte mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 141 (lire 5.400.000) e n. 148 (lire 3.200.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per detto esercizio e del

capitolo n. 80 (lire 1.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso esercizio.

Per gli esercizi successivi non si farà luogo ad apposite assegnazioni di fondi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — ANDREOTTI — TAVIANI — TRABUCCHI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1961, n. 31.

Esonero dall'aggio esattoriale sui sovracanoni dovuti ai Comuni ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Sul sovracanone di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 959, s'intende che nessun aggio è dovuto all'esattore tesoriere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — SCELBA — TRABUCCHI — TAVIANI — ZACCAGNINI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 2 febbraio 1961, n. 32.

Regime di gestione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dei servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'esercizio delle linee di navigazione marittima di preminente interesse nazionale è regolato, per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, dalle norme contenute nelle convenzioni stipulate in attuazione del regio decreto-legge 7 dicembre 1936, n. 2081, convertito nella legge 10 giugno 1937, n. 1002, e successive modificazioni.

Art. 2.

I Ministri per la marina mercantile e per il tesoro sono autorizzati a stipulare, con le Società « Italia », « Lloyd Triestino », « Adriatica » e « Tirrenia », appositi atti aggiuntivi alle convenzioni di cui all'articolo precedente per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959.

Gli atti aggiuntivi, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni, sono soggetti alla tassa di registro nella misura fissa di lire cinquemila.

Art. 3.

La revisione della sovvenzione prevista dalle convenzioni di cui al precedente articolo 1 sarà effettuata per il periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959, in rapporto al risultato netto conseguito nel periodo stesso, anzichè dal 1° gennaio 1953 al 30 giugno 1959, come stabilito dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1959, n. 351.

Art. 4.

Alle predette Società sarà corrisposto a titolo di acconto di sovvenzione e relativa integrazione per il periodo 1° luglio 1959-31 dicembre 1959, la somma complessiva di lire 7,5 miliardi, salvo conguaglio da effettuare dopo l'accertamento del risultato netto di gestione dei servizi in parola nel periodo 1° gennaio 1953-31 dicembre 1959.

Detta somma di lire 7,5 miliardi sarà ripartita tra le Società di cui all'articolo 2 ed i relativi importi saranno indicati negli atti aggiuntivi da stipulare con ciascuna di esse.

Art. 5.

All'onere di lire 7,5 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge sarà provveduto mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 380 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1959-60.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 febbraio 1961

GRONCHI

FANFANI — JERVOLINO — PELLA — TRABUCCHI — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 33.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Cianciana (Agrigento).

N. 33. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Agrigento in data 13 maggio 1960, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Cianciana (Agrigento).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 52. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 34.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Gela (Caltanissetta).

N. 34. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Piazza Armerina in data 19 marzo 1960, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni del 12 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Antonio, nel comune di Gela (Caltanissetta).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 53. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 35.

Nuova denominazione della Procura generalizia dell'Istituto delle Ancelle Concezioniste del Divin Cuore, con sede in Roma.

N. 35. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la nuova denominazione « Procura generalizia dell'Istituto delle Ancelle del Divin Cuore di Gesù e della Vergine Immacolata », in Roma, via Ticino, 3, assunta dalla Procura generalizia dell'Istituto delle Ancelle Concezioniste del Divin Cuore.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 54. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 36.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, nel comune di Angri (Salerno).

N. 36. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nocera dei Pagani in data 21 novembre 1957, integrato con dichiarazione e prospetto dell'8 novembre 1958 e del 10 marzo 1960, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine, nel comune di Angri (Salerno), e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 56. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 37.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Assunzione di Maria e San Maurelio V. e M., in località Malborghetto di Boara del comune di Ferrara.

N. 37. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ferrara in data 29 dicembre 1959, integrato con dichiarazione dell'8 agosto 1960, relativo alla erezione della parrocchia dell'Assunzione di Maria e San Maurelio V. e M., in località Malborghetto di Boara del comune di Ferrara.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 57. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 gennaio 1961, n. 38.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Valle e Sant'Eustachio, in Scanno (L'Aquila).

N. 38. Decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1961, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Santa Maria della Valle e Sant'Eustachio, in Scanno (L'Aquila).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1961
Atti del Governo, registro n. 134, foglio n. 55. — VILLA

DECRETO MINISTERIALE 15 febbraio 1961.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita da abbinare ai libretti di risparmio bancari, presentata dalla Compagnia di assicurazioni sulla vita « La Previdente », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 febbraio 1959, n. 449;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa e delle condizioni di polizza da applicare nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la tariffa presentata dalla Compagnia di assicurazioni « La Previdente », con sede in Milano, relativa all'assicurazione temporanea per il caso di morte, con scadenza annuale rinnovabile a premi fissi per gruppi di età, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro l'anno di durata contrattuale nonchè le condizioni di polizza da applicarsi nelle assicurazioni sulla vita abbinate al risparmio bancario.

Roma, addì 15 febbraio 1961

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1176)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia ad accettare una donazione

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 1961, l'Opera nazionale per il mezzogiorno d'Italia è stata autorizzata ad accettare la donazione di un appezzamento di terreno, sito in comune di Carunchio (Chieti), località « Santa Maria o Cantoniera », e destinato alla costruzione di un asilo infantile, disposta dal Comune anzidetto con atto a rogito avv. Vittorio Colangelo, notaio in Cupello (iscritto nel ruolo dei distretti riuniti di Lanciano e di Vasto), in data 18 luglio 1959, n. 2699 del repertorio degli atti tra vivi.

(1135)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 375, l'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.969.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1957, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1220)

Autorizzazione al comune di Vallelonga ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 374, l'Amministrazione comunale di Vallelonga (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.660.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1221)

Autorizzazione al comune di Orsogna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 376, l'Amministrazione comunale di Orsogna (Chieti) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 2.325.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1958, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1222)

Autorizzazione al comune di Samo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 9 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 387, l'Amministrazione comunale di Samo (Reggio Calabria) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1223)

Autorizzazione al comune di San Pietro Amantea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 378, l'Amministrazione comunale di San Pietro Amantea (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.815.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1225)

Autorizzazione al comune di Taurano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 367, l'Amministrazione comunale di Taurano (Avellino) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1959, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1224)

Autorizzazione al comune di Malvito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 28 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 377, l'Amministrazione comunale di Malvito (Cosenza) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 6.730.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1232)

Autorizzazione al comune di Penne ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1960 registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 385, l'Amministrazione comunale di Penne (Pescara) viene autorizzata ad assumere un mutuo di lire 65.400.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1226)

Autorizzazione al comune di Torrecuso ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 369, l'Amministrazione comunale di Torrecuso (Benevento) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1227)

Autorizzazione al comune di Sant'Arpino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 25 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 370, l'Amministrazione comunale di Sant'Arpino (Caserta) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 14.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1228)

Autorizzazione al comune di San Canzian d'Isonzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 380, l'Amministrazione comunale di San Canzian d'Isonzo (Gorizia), viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 4.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1234)

Autorizzazione al comune di San Nicola dell'Alto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 11 ottobre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 373, l'Amministrazione comunale di San Nicola dell'Alto (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 10.580.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1230)

Autorizzazione al comune di Soveria Mannelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 17 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 371, l'Amministrazione comunale di Soveria Mannelli (Catanzaro) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 11.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1231)

Autorizzazione al comune di Margherita di Savoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1960

Con decreto interministeriale in data 14 novembre 1960, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 1961, registro n. 3 Interno, foglio n. 379, l'Amministrazione comunale di Margherita di Savoia (Foggia) viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 31.000.000, per copertura del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1960, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1233)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 28 febbraio 1961 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	—	623 —	622,95	622,70	622,98	622,75	622,89	622,70	622,75	623 —
$ Can.	—	630,40	630,50	629,70	630,05	631,77	630,125	631,75	631,85	630,25
Fr. Sv.	—	143,70	143,75	143,65	143,70	143,64	143,705	143,70	143,64	143,75
Kr. D.	—	90,02	90,07	90,04	90,10	90,05	90,0525	90 —	90,05	90,05
Kr. N.	—	86,99	87,02	86,985	87,04	86,97	86,97	87 —	86,98	87 —
Kr. Sv.	—	120,50	120,40	120,46	120,40	120,38	120,43	120,35	120,38	120,40
Fol.	—	164,10	164,12	164,015	164,09	164,04	164,068	164,10	164,06	164,05
Fr. B.	—	12,46	12,46	12,45625	12,4525	12,54	12,458	12,45	12,45	12,46
Fr. Fr. (N.F.)	—	127,20	127,10	127,085	127,15	127,09	127,115	127 —	127,10	127,15
Lst.	—	1741,35	1741,50	1740,80	1741,75	1740,87	1741,20	1740,85	1740,95	1741,40
Dm. occ.	—	149,40	149,37	149,355	149,43	149,31	149,375	149,30	149,32	149,40
Scell. Austr.	—	23,905	23,91	23,905	23,90	23,90	23,905	23,90	23,90	23,905

Media dei titoli del 28 febbraio 1961

Rendita 3,50 % 1906	81,675
Id. 3,50 % 1902	77,80
Id. 5 % 1935	108,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	87,55
Id. 5 % (Ricostruzione)	100,425
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	99,30
Id. 5 % 1936	102,50
Id. 5 % (Città di Trieste)	100,025
Id. 5 % (Beni Esteri)	99,175
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1962)	102,325
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	102,475
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	102,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	102,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	103,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	103,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	103,325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	102,75

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1961

1 Dollaro USA	622,795
1 Dollaro canadese	629,912
1 Franco svizzero	143,677
1 Corona danese	90,046
1 Corona norvegese	86,977
1 Corona svedese	120,445
1 Fiorino olandese	164,037
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	127,10
1 Lira sterlina	1741 —
1 Marco germanico	149,365
1 Scellino austriaco	23,905

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 11.

E' stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 37 — Data: 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Lisi Pasquale fu Alfonso p/c di Colucci Marilena fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 9 — Rendita L. 1750 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 38 — Data: 28 settembre 1948 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Foggia — Intestazione: De Lisi Pasquale fu Alfonso p/c di Colucci Raffaele fu Angelo — Titoli del Debito pubblico: Prestito ricostruzione 3,50 %, al portatore 10 — Rendita L. 1750 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 1484 — Data: 4 aprile 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Napoli — Intestazione: Ravo Domenico nato a Casalnuovo il 1º settembre 1935 p/c di Ravo Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, nominativi 1 — Capitale L. 200.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 24 settembre 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del Tesoro di Lecce — Intestazione: Casatello Francesco p/c Liceo-ginnasio di Maglie — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % - 1934, al portatore 1 — Capitale L. 3000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 22 febbraio 1961

Il direttore generale: GRECO

(1202)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazioni allo statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 settembre 1960, sono state approvate le modifiche apportate agli articoli 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 28, 29, 30 e 31 dello statuto dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Ancona.

(1200)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Avviso di rettifica

Nell'avviso del 15 febbraio 1961 riguardante l'estrazione di obbligazioni 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato », 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato », 4ª emissione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 17 febbraio 1961, il titolo indicato nel sommario e a pag. 709 deve intendersi così rettificato: « Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni a premi delle Serie speciali 4,50 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato », 3ª emissione e 5 % « Elettrificazione ferrovie dello Stato », 4ª emissione. — Avviso riguardante il sorteggio di obbligazioni per l'assegnazione di carte ferroviarie di libera circolazione e di titoli per il rimborso ».

(1257)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI TRASPORTI

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati provvisti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P.2.1.1.202 in data 27 dicembre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di ragioniere e perito commerciale.

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il Ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 70. — PANDOLFO

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a venticinque posti di segretario in prova.

Al concorso sono ammesse anche le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma — rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di ragioniere e perito commerciale.

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili all'Azienda stessa.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca), debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessun motivo ritenuto giustificato.

3. — *Limiti di età*

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite massimo di età è elevato sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

c) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste, nonchè per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella *A* annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello Stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. — *Diario delle prove di esame e comunicazioni*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi comunque riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità non scaduti di validità.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibile anche con correzioni di lenti sferiche o cilindriche e di non oltre più 5 diottrie o meno 10 diottrie; percezione della voce di conversazione alla distanza di almeno metri 4 complessivamente o da un solo orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria, tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario - Mod. San. 6, si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, domanda in carta legale da L. 200 corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati definitivamente inidonei o che non avranno inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti d'identità personale specificati al precedente punto 5.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro per i trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, alle quali saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria, consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

Le dette prove facoltative saranno prese in considerazione solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta	punti 10
2ª prova scritta	» 10
prova orale	» 10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno 7 punti su 10 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 6 punti su 10 in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno 6 punti su 10.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente:

di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

9. — *Titoli di merito, precedenza e preferenza*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionali e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti, così suddivisi:

a) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale;

b) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) fino a punti 0,50 per il diploma di laurea;

b) fino a punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) fino a punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato;

d) fino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionali frequentati, secondo la natura, la importanza, la durata ed il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) fino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere giuridico, amministrativo, economico e statistico;

f) fino a punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di segretario;

g) fino a punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di enti pubblici in mansioni non inferiori a quelle previste per il personale di concetto degli uffici.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti due punti.

10. — *Graduatoria - Preferenze e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova facoltativa, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinera la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valor militare;
b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
d) i mutilati ed invalidi per servizio;
e) gli orfani di guerra;
f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
g) gli orfani dei caduti per servizio;
h) i feriti in combattimento;
i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;
l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);
m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nella Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
u) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titoli, la preferenza è determinata:
1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;
2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;
3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rivestono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2% dei posti messi a concorso, è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50. Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2% dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma. Detta riserva, riferita ai venticinque posti messi a concorso, viene elevata ad un posto.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

11. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;
b) certificato penale dell'ufficio del Casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;
c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;
d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;
e) certificato su carta bollata da L. 100 comprovante il godimento dei diritti politici;
f) documento militare:

ufficiali in congedo o in servizio: estratto dello «stato di servizio» («estratto matricolare» per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato o in servizio: estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del «foglio matricolare» provvisto di bollo per L. 200;

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): estratto del «foglio matricolare», provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: «certificato di esito di leva», su carta bollata da L. 100;

iscritti di leva (giovani che appartengono a classi non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, nei termini, una dichiarazione delle stessa autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)* del presente punto debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c)*, *d)* ed *e)*, possono essere contenute in unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengano (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata: quelli dichiarati indigenti dalla autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il prescritto titolo di studio, qualora non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, nel suindicato termine perentorio di trenta giorni, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

12. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova acquistandone tutte le caratteristiche. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che, alla data di decorrenza della

nomina in prova, abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati a compiere il periodo di prova prescritto, salva l'applicazione dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova dimostreranno di non possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati, saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad alcuna pretesa presente o futura.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 29 dicembre 1960

ALLEGATO *A*

PROGRAMMA DI ESAME

I Gruppo

(Computisteria, ragioneria generale ed applicata, elementi di matematica finanziaria).

Computisteria.

Sistemi di misure - Sistemi monetari e parità monetarie - Costi e ricavi mercantili - Interesse semplice - Sconto commerciale e razionale - Cambio - Conti correnti - Fondi pubblici e privati.

Ragioneria generale.

Concetti generali - Patrimonio e capitale - Inventario e criteri di valutazione - Fatti amministrativi e fatti di gestione - Metodi e sistemi di scritture - Bilanci - Preventivi e consuntivi.

Ragioneria applicata.

Società commerciali Imprese mercantili Imprese industriali - Imprese bancarie - Imprese di trasporti con particolare riguardo alle imprese ferroviarie - Aziende pubbliche con particolare riguardo allo Stato.

Elementi di matematica finanziaria.

Capitalizzazione composta discreta e cenni sulla capitalizzazione continua - Rendite certe a rata costante - Principali forme di ammortamento di prestiti - Prestiti divisi in obbligazioni - Tavole finanziarie e calcolo logaritmico delle formule.

II Gruppo

(Economia politica - Scienza delle finanze - Statistica - Geografia generale ed economica).

Economia politica.

Concetti generali - Produzione, circolazione e consumo - Mercati e prezzi - Rendita - Salario - Profitto - Interesse - Valore - Credito e risparmio - Ordinamento bancario - Principi generali sull'economia dei trasporti - Commercio internazionale.

Scienza delle finanze.

Entrate e spese pubbliche - Imposte e tasse - Dazi e dogane - Finanza locale (nozioni) - Monopoli fiscali - Le linee fondamentali del sistema tributario italiano - Debiti pubblici - Il bilancio dello Stato.

Statistica.

Concetto di statistica e utilità di essa - La rilevazione dei dati e mezzi per eseguirla - La elaborazione dei dati e le operazioni relative - Medie, proporzioni - Comparazioni ed interpolazioni - Esposizione grafica dei dati - I numeri indici - Concetto della statistica demografica e censimento.

Geografia generale ed economica.

Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia - Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati d'Europa (descrizione generale fisica, antropica ed economica di ognuno di essi) - I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

III Gruppo

(Diritto privato - Diritto pubblico).

Diritto privato.

Fonti del diritto - Interpretazione della legge e sua validità nel tempo e nello spazio - Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Cittadinanza - Domicilio, residenza e dimora - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Adozione - Patria potestà, tutela e curatela - I beni in generale - Beni appartenenti allo Stato ed agli altri Enti pubblici - La proprietà - Modi di acquisto della proprietà - Limitazioni al diritto di proprietà - Tutela della proprietà - Le obbligazioni - Fonti delle obbligazioni - Adempimento ed inadempimento delle obbligazioni - Contratto in generale - Suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Principali tipi di contratto (compra, vendita, deposito, locazione, riporto, mandato e conto corrente) - Nozioni particolari sul contratto di trasporto ed in ispecie di quello ferroviario - Gli imprenditori - Mediatori e rappresentanti - Le società commerciali: nozioni generali e distinzioni specifiche - L'Azienda - Ditta - Insegna - Marchio - I titoli di credito: concetti generali - La cambiale e i titoli affini - Nozioni generali sul fallimento.

Diritto pubblico.

a) Lo Stato in generale - Forme di Stato e di Governo - Gli organi dello Stato - Divisione dei poteri - La nuova costituzione - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - Decreti legislativi e decreti-legge - Rapporti fra Stato e Chiesa.

b) L'ordinamento amministrativo dello Stato italiano - Amministrazione governativa centrale: i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa locale - I Comuni e le Provincie - La giustizia nell'Amministrazione, il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Le prove scritte saranno due.

La prima consisterà nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie comprese nel primo gruppo del programma di esame.

La seconda nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, sulle materie comprese nel secondo ovvero nel terzo gruppo del programma di esame con esclusione della statistica e della geografia generale ed economica.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale (Concorsi) - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . nato il (2) . . . . . . a . . . . (prov. . . . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 29 dicembre 1960 per il concorso a venticinque posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto (4) . . . . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso la Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e

riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in casi di irreperibilità del destinatario (6).

(7) . . . .

Indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dello avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative nelle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) Indicare il nome dell'Istituto precisando se questo è statale, parificato o legalmente riconosciuto.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(706)

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati provvisti del diploma di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnico nautica (Sezione capitani).

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con la legge 26 marzo 1958, n. 425;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato;

Vista la relazione della Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale) n. P. 2.1.1.202 in data 27 dicembre 1960;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato fra candidati muniti del diploma di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnica nautica (Sezione capitani).

Art. 2.

Ai concorrenti che saranno assunti verrà assegnato lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' approvato l'allegato avviso-programma contenente le norme per lo svolgimento del concorso.

Roma, addì 29 dicembre 1960

Il ministro: SPATARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 gennaio 1961
Registro n. 43 bilancio Trasporti, foglio n. 71. — PANDOLFO

AVVISO PROGRAMMA DI CONCORSO

E' indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a duecento posti di segretario in prova. Al concorso sono ammesse anche le donne.

1. — *Titolo di studio*

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti dovranno essere forniti del diploma — rilasciato da scuola italiana, anche all'estero, governativa o pareggiata — di maturità classica o maturità scientifica o abilitazione magistrale o abilitazione tecnica nautica (sezione capitani).

Non è ammessa equipollenza di titoli.

I candidati muniti di titolo di studio superiore debbono comunque possedere anche quello richiesto.

2. — *Domanda*

Gli aspiranti dovranno spedire, a mezzo posta raccomandata, in maniera che pervenga alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - Concorsi) in Roma, piazza della Croce Rossa, non oltre 30 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la domanda di ammissione da loro firmata e redatta su carta da bollo da L. 200 in conformità al modello allegato *B*.

In detta domanda, i candidati dovranno dichiarare:

il cognome ed il nome;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio di cui al punto 1;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i servizi prestati come impiegati presso pubbliche Amministrazioni (compresa l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato) e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che danno diritto ad elevamento del limite massimo di età per l'ammissione al concorso, elencati al successivo punto 3;

l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. L'azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante, o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili all'azienda stessa.

I concorrenti che intendano sostenere esami facoltativi di lingue estere (francese, inglese, tedesca) debbono indicarlo nella domanda; non sarà tenuto conto delle richieste fatte posteriormente alla data di scadenza sopra stabilita.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio; per i militari alle armi il visto del comandante della Compagnia o Unità equiparata.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche Amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà per nessuno motivo ritenuto giustificato.

3. — *Limiti di età*

Il candidato, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, deve aver compiuto il 18° anno e non oltrepassato il 30° anno di età.

Tale limite massimo di età è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati o vedovi alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze Armate, alle operazioni militari svoltesi nell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936

o per coloro che hanno partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati dal nemico, per i profughi dai territori di confine, per i profughi dall'Africa Italiana, per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, per i profughi dai territori esteri, per i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, per coloro che sono stati addetti ad operazioni di bonifica di campi minati, dragaggio mine e rastrellamento e brillamento di mine e altri ordigni esplosivi diversi dalle mine e per gli alto-atesini e le persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, durante la seconda guerra mondiale, hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie;

d) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944 ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito senza modifiche nella legge 5 maggio 1949, n. 78, per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali.

Il limite massimo di età è poi elevato ad anni 39 per i combattenti o assimilati decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra nonchè per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Tutte le elevazioni eventualmente spettanti possono cumularsi fra di loro purchè complessivamente non si superino i quaranta anni.

Il limite masimo di età è elevato sino a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico o da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato o comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della Legge 4 dicembre 1956, n. 1404;

c) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, per i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla Zona B del territorio di Trieste nonchè per gli alto-atesini e persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio e dei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali, facendo parte delle forze armate tedesche o delle formazioni armate da esse organizzate, abbiano riportato, per cause del servizio di guerra o attinenti alla guerra, ferite o lesioni o contratto infermità, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.

Non sono ammessi al beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, di cui alla tabella A annessa al decreto legislativo luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria 9ª e dal 3 al 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella B annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella stessa.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo e di quello collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nella Amministrazione statale;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda od anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

4. — *Esclusione dal concorso*

Non possono partecipare al concorso gli aspiranti esclusi dall'elettorato attivo politico e quelli che siano stati revocati, destituiti o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

La facoltà di esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, viene delegata al direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato a norma dell'art. 5 dello stato giuridico del personale dell'Azienda stessa.

5. — *Diario delle prove di esame e comunicazioni*

I concorrenti dovranno, nel loro interesse, seguire le pubblicazioni che verranno fatte nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica circa la data e le località in cui avranno luogo le prove scritte, data e località che saranno stabilite con successivo provvedimento del direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

I concorrenti stessi comunque riceveranno tempestivamente, a mezzo posta raccomandata, apposita credenziale.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, *ad esclusione di altri*, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente da una Amministrazione statale;

c) tessera postale, o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità non scaduti di validità.

6. — *Requisiti fisici - Visita medica*

I candidati devono possedere sana e robusta costituzione, essere scevri da organiche imperfezioni e possedere, inoltre, le attitudini fisiche e psichiche necessarie a disimpegnare le mansioni inerenti al posto cui aspirano.

Saranno dichiarati non idonei i candidati che, per le loro condizioni di salute o per i loro precedenti morbosi, potrebbero trovare difficoltà al disimpegno incondizionato del proprio servizio, o invocare tali condizioni e precedenti per cercare di ottenere facilitazioni di servizio, od essere costretti ad un prematuro esonero per inabilità fisica.

I candidati stessi devono inoltre possedere i seguenti requisiti particolari: acutezza visiva di almeno 10/10 complessivamente o in un solo occhio raggiungibile anche con correzione di lenti sferiche o cilindriche di non oltre più di 5 diottrie o meno 10 diottrie; percezione della voce di conversazione alla distanza di almeno 4 metri complessivamente o da un solo orecchio.

I minorati di guerra e categorie assimilate, possono chiedere di essere ammessi a partecipare al presente concorso, ma saranno dichiarati fisicamente idonei soltanto se i sanitari dell'Azienda li troveranno in possesso di tutti i requisiti particolari sopra indicati, e giudicheranno che la loro minorazione non costituisce motivo di incompatibilità con l'incondizionato disimpegno di tutte le mansioni inerenti al posto cui aspirano e che non presentano condizioni di inidoneità a norma del secondo comma del presente punto 6.

La visita medica — alla quale saranno sottoposti soltanto i vincitori del concorso — verrà effettuata a cura dei sanitari dell'Azienda ed è subordinata al pagamento di una tassa di L. 105 da effettuarsi mediante versamento sul conto corrente postale n. 1/30795 intestato alla Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria - Tassa per visita medica. Il modulo per effettuare il versamento sarà rimesso agli interessati unitamente alla credenziale per recarsi alla predetta visita.

La relativa ricevuta dovrà essere consegnata, all'atto della visita, all'Ispettorato sanitario insieme con la credenziale che sarà fatta pervenire agli interessati.

Al versamento della tassa suddetta non sono tenuti i partecipanti al concorso che si trovino in servizio ferroviario di ruolo.

I candidati, con la firma che debbono apporre al termine della visita in calce al certificato sanitario — mod. San. 6 — si intendono edotti dell'esito della visita medica; quelli dichiarati inidonei possono chiedere — entro i successivi dieci giorni — una visita medica di revisione. A tal fine, gli interessati debbono far pervenire alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (Servizio personale - *Concorsi*) in Roma, piazza della Croce Rossa — domanda in carta legale da L. 200 corredata da un certificato medico.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma presso il Servizio sanitario ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno dichiarati definitivamente inidonei o che non avranno inoltrato la domanda nel termine sopra indicato, decadranno dal diritto all'assunzione.

Tanto alla prima visita medica che a quella eventuale di revisione, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di uno dei documenti di identità personale specificati al precedente punto 5.

7. — *Commissione esaminatrice*

Il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato a nominare la Commissione esaminatrice seguendo le norme di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dei trasporti 19 dicembre 1958, n. 2716.

Il provvedimento di nomina della Commissione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per l'espletamento delle prove facoltative di lingue estere, saranno aggregati alla Commissione esaminatrice, con voto soltanto per detti esami, funzionari competenti dell'Azienda o professori abilitati all'insegnamento.

In caso di impedimento di qualcuno dei componenti la Commissione esaminatrice, esso verrà definitivamente sostituito da altro membro.

8. — *Prove di esame*

Gli esami obbligatori saranno scritti e orali come dal programma di cui l'allegato *A*.

Le prove facoltative di lingua francese, inglese e tedesca, alle quali saranno sottoposti solamente i candidati ammessi alla prova orale obbligatoria, consisteranno nella traduzione scritta dall'italiano, senza l'uso del vocabolario, di un brano scelto dalla Commissione nonchè in una conversazione atta a provare la conoscenza della lingua prescelta.

Le dette prove facoltative saranno prese in considerazione solo se il concorrente avrà ottenuto almeno la metà dei punti previsti per ogni singolo esame.

Per ciascuna prova obbligatoria la Commissione disporrà dei seguenti punti:

1ª prova scritta .	punti	10
2ª prova scritta .	»	10
prova orale	»	10

Saranno ammessi alla prova orale i concorrenti che avranno ottenuto una media di almeno sette punti su dieci nelle prove scritte obbligatorie e non meno di sei punti su dieci in ciascuna di esse.

Saranno dichiarati idonei i concorrenti che nella prova orale avranno riportato almeno sei punti su dieci.

Ai concorrenti riusciti idonei nelle prove obbligatorie, verrà assegnata una votazione complementare per le prove facoltative.

Per tale votazione, la Commissione disporrà complessivamente: di punti 0,50 per l'esame scritto e 0,50 per l'esame orale per ciascuna delle lingue estere (francese, inglese, tedesca).

9. — *Titoli di merito, precedenza e preferenza*

I concorrenti che abbiano superato le prove di esame, saranno invitati a far pervenire all'Azienda, *nel termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito*, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di merito (culturali, professionale e pubblicazioni), di precedenza (riserva dei posti) e di preferenza nelle nomine.

Per i titoli di merito la Commissione disporrà complessivamente di 5 punti così suddivisi:

A) 3 punti per la valutazione del titolo di studio necessario per l'ammissione al concorso, da assegnare moltiplicando per il coefficiente 0,0075 tutti i centesimi di punto risultanti nella media finale dei voti del titolo stesso, a partire dal 6,01 e sino al 10.

Nella media dei voti da calcolare per l'assegnazione del punteggio suindicato non deve tenersi conto delle materie di religione, educazione fisica, cultura militare e fascista, condotta, canto; dovranno invece considerarsi utili le votazioni riportate per l'igiene e per la musica, anche se quest'ultima voce sia eventualmente abbinata al canto corale.

B) 2 punti al massimo per la valutazione degli altri titoli culturali e professionali con i seguenti criteri:

a) fino a punti 0,50 per il diploma di laurea;

b) fino a punti 0,20 per ogni altro diploma di istituto di istruzione di 2° grado;

c) fino a punti 0,15 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze delle ferrovie dello Stato;

d) fino a punti 0,15 per corsi di specializzazione professionali frequentati, secondo la natura, l'importanza, la durata e il risultato conseguito negli eventuali esami;

e) fino a punti 0,15 per pubblicazioni interessanti studi di carattere giuridico, amministrativo, economico e statistico;

f) fino a punti 0,20 per ogni idoneità conseguita in pubblici concorsi ferroviari o di altra Amministrazione statale per qualifica corrispondente o superiore a quella di segretario;

g) fino a punti 0,10 per ogni semestre di non demeritevole servizio prestato alle dipendenze di Enti pubblici in mansioni non inferiori a quelle previste per il personale di concetto degli uffici.

I punteggi di cui sopra sono cumulabili tra loro purchè complessivamente non si superino i previsti 2 punti.

10. — *Graduatoria - Preferenza e riserva posti*

La votazione complessiva ottenuta sommando la media dei voti riportati nelle prove scritte, il voto riportato nella prova orale, il voto riportato in ciascuna prova *facoltativa*, nonchè il voto conseguito nella valutazione dei titoli, determinerà la graduatoria di merito.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti, nell'ordine che segue:

a) gli insigniti di medaglia al valore militare;

b) i mutilati ed invalidi ex combattenti;

c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

d) i mutilati ed invalidi per servizio;

e) gli orfani di guerra;

f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;

g) gli orfani dei caduti per servizio;

h) i feriti in combattimento;

i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

l) coloro che hanno frequentato con esito favorevole i corsi di preparazione e di integrazione della Scuola superiore della pubblica Amministrazione, tenendo conto del punteggio conseguito per la preferenza fra gli stessi (art. 150 decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3);

m) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

n) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

o) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

p) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

q) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

r) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

s) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

t) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

u) i coniugati con riguardo al numero dei figli.

A parità di titolo, la preferenza è determinata:

1) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

2) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

3) dall'età.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria, con la osservanza delle vigenti disposizioni di legge relative ai posti da riservare ai concorrenti che rive

stono la qualifica di mutilato o invalido di guerra e categorie assimilate, di combattente e categorie assimilate, nonchè di orfano di guerra e categorie assimilate.

In applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, prorogato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1956, n. 1507, il 2 % dei posti messi a concorso, è riservato ai candidati che abbiano superato la prova facoltativa di lingua tedesca, conseguendo in ciascuna prova — scritta e orale — una votazione non inferiore a punti 0,40 su 0,50.

In base al successivo decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1960, n. 671, i cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, partecipanti al concorso possono chiedere di sostenere tutte le prove obbligatorie di esami nella lingua tedesca. In tal caso però essi dovranno dimostrare di conoscere la lingua italiana mediante un esame su tema scritto ed una conversazione, riportando, in ciascuna prova, un punteggio non inferiore a 0,25 su 0,50.

Detto esame di lingua italiana varrà anche come prova facoltativa ai fini dell'assegnazione del punteggio complementare.

I candidati stessi concorrono alla riserva del 2 % dei posti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica numeri 1396/51 e 1507/56 citati nel precedente comma.

La graduatoria del concorso verrà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

11. — *Presentazione dei documenti*

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dall'Azienda a far pervenire, *nel termine perentorio di trenta giorni, decorrenti da quello successivo al ricevimento dell'invito, pena decadenza dal diritto al posto*, i seguenti documenti:

a) diploma originale del titolo di studio o copia del medesimo debitamente autenticata o certificato rilasciato dalle competenti autorità scolastiche;

b) certificato penale dell'ufficio del Casellario giudiziale, su carta bollata da L. 200;

c) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 100;

d) certificato su carta bollata da L. 100, comprovante che il concorrente è cittadino italiano;

e) certificato su carta bollata da L. 100 comprovante il godimento dei diritti politici;

f) documento militare:

ufficiali in congedo ed in servizio: estratto dello « Stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare), provvisto di bollo per L. 200;

sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni: estratto del « foglio matricolare » provvisto di bollo per L. 200.

riformati in rassegna (dopo l'arruolamento in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione dele servizio alle armi): estratto del « foglio matricolare », provvisto di bollo per L. 200;

rivedibili o riformati dalla Commissione di leva: « certificato di esito di leva », su carta bollata da L. 100;

inscritti di leva (giovani che appartengono a classe non ancora chiamata alla leva): certificato di iscrizione nelle liste di leva, su carta bollata da L. 100.

Per i militari alle armi è sufficiente una dichiarazione del Comando da cui dipendono.

Qualora per fatto di autorità militari, i candidati vengano a trovarsi nell'impossibilità di produrre tempestivamente uno dei documenti militari richiesti, dovranno premurarsi di far pervenire, *nei termini*, una dichiarazione delle stesse autorità attestante tale impedimento.

I certificati di cui alle lettere *b*), *d*), ed *e*), del presente punto debbono essere in data non anteriore a tre mesi a quella dell'invito di cui sopra.

Le certificazioni di cui alle lettere *c*), *d*) ed *e*), possono essere contenute in un unico documento.

Tutti i candidati, a qualunque categoria appartengono (compresi quindi gli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani di guerra, ecc.) hanno l'obbligo di presentare i documenti in carta bollata; quelli dichiarati indigenti dall'autorità competente possono invece produrre i documenti stessi in carta libera ma su ciascuno di essi deve essere apposta annotazione relativa allo stato di indigenza.

Il personale di ruolo dipendente dall'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è esentato dalla presentazione dei predetti documenti; dovrà presentare il prescritto titolo di studio, qualora non l'abbia già prodotto.

Il personale di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato deve far pervenire, *nel suindicato termine perentorio di trenta giorni*, una copia integrale dello stato di servizio ed il titolo di studio ed è esentato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare il possesso di tutti gli altri requisiti.

12. — *Assunzione e nomina in prova dei vincitori*

I vincitori del concorso saranno nominati in prova con lo stipendio annuo lordo minimo della qualifica e le altre competenze spettanti al personale delle Ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data della effettiva immissione in servizio di prova.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, dichiarati vincitori del concorso, dovranno optare per la nuova posizione di segretario in prova acquistandone tutte le caratteristiche. Gli eventuali diritti acquisiti nella precedente posizione, saranno loro riconosciuti ai sensi delle norme in vigore.

Ai vincitori dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Sato o dipendenti di ruolo delle altre Amministrazioni dello Stato che, alla data di decorrenza della nomina in prova, abbiano in godimento uno stipendio di importo superiore a quello iniziale previsto per la qualifica ferroviaria conseguita, sarà concesso un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra lo stipendio già goduto e quello spettante, riassorbibile per effetto di aumenti normali di stipendio e di promozioni.

Anche tali vincitori sono obbligati e compiere il periodo di prova prescritto, salva l'applicazione dell'art. 20 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato.

I dipendenti di ruolo dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato che durante il periodo di prova dimostreranno di non possedere la idoneità alle funzioni cui verranno assegnati saranno riportati nella precedente posizione e il fatto di essere riusciti vincitori del concorso di cui trattasi, non darà loro titolo ad alcuna pretesa presente o futura.

I vincitori del concorso che senza motivo ritenuto giustificato non assumessero servizio nella località loro assegnata e nel termine stabilito dall'Azienda, decadono dall'impiego.

Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale ha facoltà di procedere, ai sensi dell'art. 16 (ultimo comma) dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, ad altrettante nomine, secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 29 dicembre 1960

ALLEGATO 4

PROGRAMMA DI ESAME

Elementi di diritto civile:

Persone fisiche e persone giuridiche - Capacità - Patria potestà, tutela e curatela - Cittadinanza - Domicilio - Parentela e affinità - Filiazione legittima ed illegittima - Affiliazione - Beni mobili ed immobili - Demanio pubblico - Modi di acquisto della proprietà - Limitazione al diritto di proprietà Fonti, oggetto delle obbligazioni - Loro adempimento; inadempimento - Mora - Colpa e dolo - Contratto, suoi requisiti ed effetti - Nullità, annullabilità, rescissione e risoluzione - Contratto di trasporto e in particolare quello ferroviario - Mandato - Deposito (nozioni generali) - Prescrizione.

Elementi di diritto pubblico:

A) Organi costituzionali dello Stato italiano, funzioni e prerogative - Le assemblee legislative - Le leggi in senso formale e loro processo formativo - I regolamenti; il potere normativo del Governo.

B) L'ordinamento amministrativo dello Stato Italiano Amministrazione governativa centrale; i Ministeri e le altre Amministrazioni autonome - Ordinamento dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato - Amministrazione governativa

locale - I Comuni e le Provincie - la giustizia nell'Amministrazione; il Consiglio di Stato e la Giunta provinciale amministrativa - La Corte dei conti.

Elementi di contabilità di Stato:

Ragioneria generale dello Stato - Ragioneria delle Amministrazioni centrali - Formazione del bilancio di previsione - Sue caratteristiche - Sindacato costituzionale sui documenti finanziari da parte della Corte dei conti - Legge di bilancio - Legge di variazione del bilancio - Classificazione delle entrate e delle spese nel bilancio di previsione - Rendiconto generale consuntivo (conto consuntivo del bilancio e conto patrimoniale) - Riscontro della Corte dei conti - Esposizione finanziaria.

Statistica:

Concetto di statistica - I dati statistici - Loro comparabilità - Procedimenti aritmetici e grafici - Diagrammi e cartogrammi - I numeri indice e la loro applicazione - Le leggi statistiche - Regolarità dei fenomeni statistici - Cenni sul principio di probabilità - Legge dei grandi numeri - Tavole di sopravvivenza e di mortalità.

Storia:

Storia moderna e contemporanea di Europa con particolare riguardo al Risorgimento e Unità d'Italia.

Geografia:

Descrizione fisica, antropica ed economica dell'Italia. Sue suddivisioni fisiche ed amministrative - Gli altri Stati di Europa (con descrizione generale fisica, antropica, ed economica di ognuno di essi).

I principali Stati delle altre parti del mondo (descrizione sommaria) - Le vie di comunicazione e i mezzi di trasporto.

Matematica:

A) Aritmetica: Operazioni sui numeri interi e sulle frazioni ordinarie e decimali - Potenze - Sistema metrico decimale - Ragguaglio delle misure e delle monete estere non decimali con quelle decimali - Rapporti e proporzioni - Regola del tre semplice e composto - Regola d'interesse semplice e composto e di società - Estrazione della radice quadrata.

B) Algebra: Operazioni algebriche - Equazioni e sistemi di equazioni di primo e secondo grado - Logaritmi.

C) Geometria: Figure piane e solide - Uguaglianza, equivalenza e similitudine delle figure piane e dei solidi - Misura della superficie delle figure piane - Misura della superficie del volume dei principali solidi.

Le prove scritte saranno due:

La prima consisterà nello svolgimento di un tema d'italiano, unico per tutti i candidati;

La seconda nello svolgimento di un tema, unico per tutti i candidati, che potrà riguardare la materia dei programmi di storia ovvero di geografia.

ALLEGATO *B*

(Su carta bollata da L. 200)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato - Servizio personale - Concorsi - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . nato il (2) . (Prov. . .) presa conoscenza dell'avviso-programma in data 29 dicembre 1960 per il concorso a duecento posti di segretario in prova, domanda di parteciparvi, dichiarando di accettare le condizioni tutte contenute nel programma (3).

Con la presente dichiara inoltre:

di essere cittadino italiano;

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .

(per coloro che non siano iscritti o siano stati cancellati dalle liste medesime, indicarne i motivi);

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario, indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di essere in possesso del diploma di . . . . conseguito presso (4) . . . . in data . . . .;

di aver soddisfatto gli obblighi di leva (in caso contrario indicare se riformato, rivedibile, ammesso al beneficio del ritardo, se iscritto soltanto nelle liste di leva, ecc.).

Aggiunge che non ha mai prestato servizio presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato od altra Amministrazione pubblica (5).

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (6);

Indirizzo: . . . .

(7) . . . .

data . . . .

firma . . . .
(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale)

---

(1) Scrivere a macchina o a stampatello.

(2) Per godere dell'eventuale elevamento del limite massimo di età, indicare i titoli posseduti (vedasi punto 3 dell'avviso-programma).

(3) Chi vorrà assoggettarsi alle prove facoltative nelle lingue estere dovrà aggiungere, sulla domanda, la relativa richiesta indicando su quali lingue (francese, inglese, tedesca) intenda essere esaminato.

(4) Indicare il nome della scuola precisando se questa è governativa, parificata o legalmente riconosciuta.

(5) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare il servizio prestato, la data e le località relative.

(6) Il candidato alle armi deve indicare anche l'indirizzo civile.

(7) I cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che intendano sostenere le prove obbligatorie di esame nella lingua tedesca, dovranno espressamente indicarlo nella domanda.

(707)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SALERNO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Salerno

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti gli atti del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti al 30 novembre 1957;

Visto che la prima condotta del comune di Giffoni Valle Piana si è resa vacante a seguito della rinunzia del vincitore;

Considerato che la condotta stessa va assegnata tenendo presenti i criteri stabiliti dall'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Vista l'accettazione del dott. D'Amato Luigi;

A parziale modifica del decreto del 17 novembre 1960, n. 26431;

Decreta:

Il dott. D'Amato Luigi viene assegnato alla prima condotta medica del comune di Giffoni Valle Piana, in sostituzione del dott. Bellelli Mario.

Salerno, addì 16 febbraio 1961

Il medico provinciale: GAGLIO

(1115)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.